



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Decreto recante modifiche al Decreto ANSF n. 3 del 2 luglio 2019 “Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti”

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, che all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA o Agenzia), destinata ad acquisire le competenze dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF (istituita con il Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162) ed a succederle a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, del Decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, a far data dalla avvenuta registrazione del DPCM 5 novembre 2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA, avvenuta in data 30 novembre 2020;

VISTI lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’ANSFISA, approvati con decreto prot. n. 316 del 04/10/2022 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 21/02/2023;

VISTO il Decreto ANSF n. 3/2019 del 2 luglio 2019 concernente la “Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti”;

RITENUTO opportuno disciplinare, tramite apposite Linee guida, le procedure, i requisiti necessari e i documenti da produrre per ottenere il certificato di idoneità all’esercizio;

CONSIDERATO che in esito all’emanazione delle “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza e dei certificati di idoneità all’esercizio”, i contenuti dei § 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e delle appendici 01, 02, 03, 04 dell’allegato 1 “Norme sui requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza, per l’applicazione dei Common Safety Methods, per il rilascio delle abilitazioni al personale, per il rilascio del certificato di idoneità all’esercizio e sulla supervisione applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario” al citato decreto ANSF n. 3/2019, risultano superati e non più applicabili ai procedimenti di rilascio del Certificato di Idoneità all’Esercizio;

DECRETA

Articolo 1

Abrogazioni

1. Sono abrogati i paragrafi e le appendici dell'allegato 1 *“Norme sui requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza, per l'applicazione dei Common Safety Methods, per il rilascio delle abilitazioni al personale, per il rilascio del certificato di idoneità all'esercizio e sulla supervisione applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario”* al decreto ANSF n. 3/2019, di seguito riportati:

- § 6.1 *“Domanda”*;
- § 6.2 *“Procedura per il rilascio”*;
- § 6.3 *“Struttura e contenuto del fascicolo di domanda”*;
- § 6.4 *“Assegnazione del numero di Certificato di idoneità all'esercizio”*;
- § 6.5 *“Aggiornamento e rinnovo del Certificato di idoneità all'esercizio”*;
- § 6.6 *“Restrizioni o revoca del Certificato di idoneità all'esercizio”*;
- § 6.7 *“Diritti per l'effettuazione delle attività di rilascio – aggiornamento – rinnovo del Certificato di idoneità all'esercizio”*;
- § 6.8 *“Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale (e modalità di attivazione) avverso il provvedimento finale”*;
- Appendice 01 *“Domanda per il rilascio del Certificato di idoneità all'esercizio”*;
- Appendice 02 *“Fac-simile del Certificato di idoneità all'esercizio”*;
- Appendice 03 *“Fac-simile di autocertificazione secondo la vigente normativa da allegare alla richiesta di rilascio del Certificato di idoneità all'esercizio”*;
- Appendice 04 *“Fac-simile di autocertificazione di stipula della polizza assicurativa secondo la vigente normativa”*.

Il Direttore Generale della DGSE
(Ing. Pier Luigi Giovanni Navone)



Pier Luigi Giovanni
Navone
19.09.2024 11:32:38
GMT+01:00

Il Direttore dell'Agenzia
(Ing. Domenico Capomolla)



DOMENICO
CAPOMOLLA
19.09.2024
15:07:55
GMT+02:00